



N. 2672/09 R.G.A.C.

TRIBUNALE DI MANTOVA

IL CASO.it

Il giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede;
rilevato che:

- con ricorso depositato il 27/5/09 ex artt. 671 c.p.c. e 146 R.D. n. 267/42 la curatela fallimentare di Z██████████ s.p.a. svolgeva domanda cautelare di sequestro conservativo per la somma di €. 6.000.000,00 nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società poi fallita, oltre che di un suo socio, ed in particolare di F██████████ F██████████ e M██████████ S██████████, quali amministratori, di C██████████ C██████████, G██████████ G██████████, P██████████ A██████████, P██████████ G██████████, P██████████ M██████████ G██████████, V██████████ G██████████ e Z██████████ G██████████ quali sindaci via via succedutisi, e F██████████ s.r.l. quale socia controllante la società;
- affermava la sussistenza del *fumus boni iuris* della spiegata azione cautelare nella responsabilità di amministratori e sindaci - ciascuno per la propria posizione all'interno di Z██████████ s.p.a. - imputando loro tre condotte lesive del patrimonio sociale e foriere di danno per la società: 1) la vendita ad Immobiliare A██████████ s.p.a. avente ad oggetto del complesso immobiliare in cui Z██████████ s.p.a. esercitava la propria attività e la contestuale assunzione in locazione del medesimo immobile a corrispettivo vantaggioso per l'acquirente/locatrice, non anche per la venditrice/conduttrice, contratti entrambi stipulati l'1/7/04; 2) la cessione a P██████████ V██████████ s.r.l. del proprio ramo d'azienda commerciale ed industriale con contratto del 2/7/08, rimasto inadempito da parte della società acquirente, con la quale non era stata pattuita alcuna garanzia per l'adempimento; 3) la riduzione del capitale sociale per perdite e la mancata adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.; tutte queste operazioni - a dire della curatela fallimentare ricorrente - avevano condotto al

73

dissesto della società, da cui poi era originato il suo fallimento, ed avevano cagionato un danno che poteva essere quantificato in €. 6.000.000,00;

- affermava altresì il *periculum in mora* nella stessa condotta degli amministratori, oltre che nell'insufficienza del patrimonio degli stessi e di quelli dei sindaci, e nel compimento di atti di disposizione dei medesimi;

- concesso il sequestro con decreto *inaudita altera parte* per €. 4.800.000,00 nei confronti di tutti i resistenti ad eccezione di F████████ s.r.l., era fissata l'udienza del 16/6/09 alla quale erano già costituiti, o si costituivano in udienza, solo P████████ A████████, P████████ G████████, P████████ M████████ G████████, V████████ G████████ e Z████████ G████████, i quali chiedevano il rigetto della domanda cautelare svolta, perché infondata in fatto ed in diritto, e la conseguente revoca del sequestro concesso;

- in assenza della prova della notifica del ricorso e del decreto a F████████ F████████, M████████ S████████, C████████ C████████, G████████ G████████ e F████████ s.r.l. era dichiarato inefficace il sequestro nei loro confronti - atteso il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 669-sexies/2 c.p.c. - ed era concesso un nuovo termine alla curatela attrice per notificare nuovamente il ricorso introduttivo ed il decreto; all'udienza del 16/7/09 si costituivano altresì C████████ C████████ e G████████ G████████ che chiedevano anch'essi il rigetto della domanda cautelare svolta perché infondata in fatto ed in diritto;

- all'esito della discussione il giudice riservava la decisione;

ritenuto che:

IL CASO.it

- deve anzitutto essere dichiarato improcedibile il ricorso cautelare nei confronti di M████████ S████████, non costituitosi; dall'esame della notificazione del ricorso introduttivo, unitamente al verbale dell'udienza del 16/6/09, non risulta che la medesima notificazione abbia raggiunto lo scopo; essa è stata infatti compiuta ex art. 140 c.p.c. - sul presupposto della sua irreperibilità - senza che si sia perfezionata entro il 7/7/09, termine entro cui doveva essere compiuta; né a tale proposito può valere la circostanza per la quale il perfezionamento della stessa avviene per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per il suo compimento; restando irrilevante il suo perfezionamento nei confronti del destinatario, secondo il principio della scissione degli effetti delle notificazioni ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale (da ultimo Cass. civ., I, n. 4587/09); deve infatti ritenersi che ex art. 669- sexies c.p.c. il termine entro cui deve essere notificato il ricorso contenente la

2

domanda cautelare sia un termine posto a difesa del resistente, per consentire l'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti; entro il termine fissato la notificazione deve essersi perfezionata anche nei confronti del destinatario, affinché sia portata a sua conoscenza la domanda cautelare svolta nei suoi confronti; poiché nel caso di specie così non è stato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, trattandosi di termine concesso la seconda volta (la prima volta era stato concesso con il decreto che fissava la prima udienza di comparizione delle parti, quella del 16/6/09), per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo; a tale proposito deve farsi applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., se non con la cancellazione della causa dal ruolo quantomeno con una pronuncia in rito che non precluda la riproposizione della domanda, non essendovi alcuna valutazione del merito di essa, ma che comunque arresti il procedimento; tale norma statuisce infatti la cancellazione della causa dal ruolo nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato per due volte al convenuto;

IL CASO.it

- non altrettanto può dirsi per F. F., pure non costituitasi, rispetto alla quale la notificazione del ricorso introduttivo è avvenuto proprio il 7/7/09, a mezzo del servizio postale e con il perfezionarsi della compiuta giacenza dell'atto;
- quanto al fondamento della domanda cautelare, deve anzitutto ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* del diritto invocato dalla curatela fallimentare ex art. 146 R.D. n. 267/42 in relazione alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (Cass. civ., n. 25977/08), sia con riferimento alla compravendita ed alla contestuale locazione novennale dell'immobile ad un canone complessivo pari sostanzialmente alla medesima somma pattuita per la vendita, contratti stipulati con Immobiliare A. s.r.l. l'1/7/04, sia anche con riferimento alla cessione dell'azienda a P. V. s.r.l., avvenuta il 2/7/08, con accollo di passività da parte dell'acquirente poi non avvenuta;
- con riferimento alla prima operazione si impongono alcune considerazioni poiché due sono le difese principalmente svolte: 1) il fatto che il corrispettivo della vendita ed il canone di locazione fossero sostanzialmente congrui rispetto ai valori di mercato; 2) la possibilità di impiego del denaro oggetto del corrispettivo della vendita che avrebbe ridotto le passività societarie, circostanze entrambe affermate dalle varie difese dei resistenti;

- anzitutto non appare rilevante, ad avviso di chi scrive, il mero riferimento al valore di mercato, poiché - anche ad ammettere la circostanza - se il corrispettivo incassato per la vendita è sostanzialmente pari al valore novennale della locazione - e questo è stato l'effetto finale dei due contratti - al termine del novennio la società non solo non è più proprietaria dell'immobile, ma nemmeno del corrispettivo della vendita, che ha pagato per la locazione; e ciò non può non ritenersi foriero di danno per la società, attesa la diminuzione del patrimonio sociale, privo dell'immobile;

- a conferma di ciò, occorre aggiungere, quale ulteriore elemento alla luce del quale dedurre la non convenienza dell'operazione complessiva per la Z [redacted] s.p.a., che Immobiliare A [redacted] s.r.l., compratrice e locatrice dell'immobile, è società che nasce il 3/2/04, alcuni mesi prima della stipulazione dei due contratti, e della quale erano soci F [redacted] s.r.l., socia anche di Z [redacted] s.p.a., e P [redacted] M [redacted] marito di F [redacted] F [redacted];

- ciò consente di affermare che non ad un qualsiasi terzo acquirente è stata venduta la sede sociale ma ad una società di cui era socio il marito dell'amministratore di Z [redacted] s.p.a., a riprova della convenienza dell'operazione per Immobiliare A [redacted] s.p.a., non per Z [redacted] s.p.a.;

IL CASO.it

- quanto poi all'impiego del denaro oggetto di corrispettivo, è vero che esso ha consentito la riduzione dei debiti sociali nel bilancio successivo a quello in cui in cui l'operazione è stata compiuta, come affermato dai resistenti, ma è anche vero che a tali debiti si è comunque aggiunto quello contratto per pagare il canone della locazione; ciò che contesta la curatela, e che pare condivisibile, è la convenienza economica complessiva dell'operazione, e cioè il suo effetto finale sul patrimonio sociale, non anche quella dei contratti singolarmente considerati;

- il denaro è stato poi utilizzato per rimborsare ai soci - alla stessa F [redacted], socia anche di Immobiliare A [redacted] s.r.l. - un prestito fatto alla società per €. 1.270.000,00 e per anticipare alla stessa Immobiliare A [redacted] s.r.l. €. 1.840.900,00, pari al doppio di quanto prevedeva il contratto di locazione per canoni anticipati, e cioè €. 900.400,00;

- a tale proposito, circa il *quantum* del danno cagionato alla società, afferma la curatela che può essere stimato in €. 2.210.500,00, così determinato: 1) €. 1.270.000,00, per rimborsi di finanziamenti ai soci, in realtà non rimborsabili; 2) €. 940.500,00 per pagamento fatto ad Immobiliare A [redacted] s.r.l., oltre a quello dovutole per canoni



anticipati; a suo dire tali somme sono state entrambe pagate con il corrispettivo della vendita dell'immobile e dunque il denaro è stato illegittimamente utilizzato, almeno in parte;

- alla luce delle difese svolte dai resistenti e dei documenti prodotti, esso può invece essere limitato ad €. 940.500,00, e cioè alla seconda voce di danno indicata dalla curatela fallimentare ricorrente;

- i sindaci allora in carica - C. [REDACTED] C. [REDACTED] P. [REDACTED] A. [REDACTED] e Z. [REDACTED] G. [REDACTED] - hanno infatti dato prova di avere ottenuto la restituzione di €. 800.000,00 sulla maggior somma di €. 1.270.000,00, oggetto di rimborso ai soci, perché illegittimamente compiuta, anche a loro dire; circa la restante somma - trattandosi di un rimborso di un prestito fatto dai soci - affermano che il rimborso era in realtà consentito e dunque legittimo; replica invece la curatela attrice - nella memoria depositata, ancorché non autorizzata - che sarebbe dovuto essere oggetto di postergazione rispetto ai rimborsi ai creditori ex art. 2467 c.c.; - incontestata la natura del pagamento, e cioè il rimborso di un prestito fruttifero fatto dai soci alla società, come peraltro risulta dai documenti, è vero che l'art. 2467 c.c. prevede la postergazione dei rimborsi ai soci rispetto a quelli ai creditori, è però anche vero che non può ritenersi applicabile al caso di specie: il rimborso ha infatti avuto ad oggetto prestiti compiuti anteriormente all'entrata in vigore della norma, la quale non è retroattiva; così deve ritenersi che il rimborso ai soci potesse essere fatto in qualsiasi momento (Cass. civ., n. 941/05) e dunque deve ritenersi legittimo; certo, non può non osservarsi che beneficiaria della restituzione è stata proprio F. [REDACTED] s.r.l. che, come detto, era socia anche di Immobiliare A. [REDACTED] s.r.l. e la circostanza non può non essere sfuggita ai sindaci;

- se così è, deve ritenersi che il danno, almeno quello accertato allo stato degli atti, ammonti ad €. 940.500,00, pari all'anticipo versato alla stessa venditrice, ulteriore rispetto a quello pattuito (€. 1.840.900,00, somma versata, - €. 900.400,00, somma pattuita = €. 940.500,00);

IL CASO.it

- d'altra parte non è contestato che non abbia avuto alcuna giustificazione il pagamento ad Immobiliare A. [REDACTED] s.r.l. per il doppio di quanto dovuto (€. 1.840.900,00 anziché €. 900.400,00);

- in relazione all'operazione di cessione dell'azienda, inoltre, dall'esame del contratto emerge che la cessione a P. [REDACTED] V. [REDACTED] s.r.l. è avvenuta per €. 2.580.150,77 per

passività di Z [redacted] s.p.a. che si era accollata (documento n. 3 di parte ricorrente) e che non ha mai pagato; la circostanza non è mai stata contestata da nessuno dei resistenti; anche in relazione ad essa deve rilevarsi come la società acquirente fosse stata costituita nel febbraio del 2008 con un patrimonio sociale di €. 12.000,00 e la cessione sia avvenuta senza che sia stata pattuita alcuna garanzia di adempimento del contratto da parte della compratrice; in tal caso il danno può essere determinato nell'intera misura del corrispettivo non pagato, pari appunto ad €. 2.580.150,77;

- in relazione, infine, alle perdite del bilancio del 31/12/07, afferma la curatela fallimentare che – visto il loro repentino e considerevole aumento rispetto al bilancio precedente – postulerebbero l'inadempimento di amministratori e sindaci ex art. 2446 e 2447 c.c. poiché non potrebbero che essersi formate non solo in quell'anno ma anche in quelli precedenti;

IL CASO.it

- tuttavia da un lato non indica in modo analitico quali esse siano, dall'altro non specifica quando si sarebbero formate, dall'altro ancora ricava la responsabilità di amministratori e sindaci in modo induttivo, senza darne prova, cosicché non può ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* in relazione a tale condotta;

- ciò premesso, occorre valutare le posizioni dell'amministratore, del socio e dei singoli sindaci in relazione alle condotte contestate per stabilire la misura della loro responsabilità;

- anzitutto deve affermarsi la sussistenza del *fumus boni iuris* per F [redacted] F [redacted], quale amministratrice della società che, da un lato, è stata l'artefice della prima operazione, quella di vendita e contestuale locazione dell'immobile, ed ha sostanzialmente preparato tutta la seconda, quella di cessione d'azienda, essendo rimasta amministratrice della società fino a pochi giorni prima della conclusione del contratto; le sue condotte devono ritenersi integrare quelle generatrici di responsabilità ex artt. 2392 e 2486 c.c. e 146 R.D. n. 267/42;

- deve invece essere negata nei confronti della socia F [redacted] s.r.l.; afferma la curatela attrice la sua responsabilità ex art. 2497 c.c., quale socia della Z [redacted] s.p.a.; recita la norma (primo comma, prima parte): "*Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il*

pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società"; e recita l'art. 2497-sexies c.c., circa il controllo di una società sull'altra: "Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c."; e recita l'art. 2359/1 c.c.: "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa"; nel caso di specie la curatela fallimentare ha solo dato prova del fatto che F [redacted] s.r.l. deteneva circa il 30% della partecipazione azionaria, circostanza che di per sé non integra il controllo richiesto dalle citate norme, cosicché, in assenza di altri elementi, non può ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* nei suoi confronti;

IL CASO.it

- deve ancora essere negata la sussistenza del *fumus boni iuris* nei confronti di P [redacted] M [redacted] G [redacted] e V [redacted] G [redacted]; costoro sono state sindaci supplenti dal giugno del 2004 al 3/11/04, giorno in cui si sono dimessi dall'incarico i sindaci effettivi Z [redacted] G [redacted] e P [redacted] A [redacted]; affermano entrambe di non essere venute a conoscenza di tali dimissioni - poiché nessuno gliele comunicò - se non il 21/2/05, data in cui furono annotate nel registro delle imprese contestualmente alla nomina dei nuovi sindaci G [redacted] G [redacted] e P [redacted] G [redacted] che era avvenuta il 19/1/05;
- la circostanza non è stata contestata dalla curatela fallimentare che non ha dato alcuna prova di una comunicazione in tal senso; ciò impedisce di affermare la loro responsabilità; se è vero, infatti che ex art. 2401 c.c. la disciplina delle dimissioni dei sindaci effettivi risponde all'esigenza di assicurare la continuità delle funzioni sindacali attraverso un meccanismo di sostituzione automatica o, in via residuale, mediante il ricorso all'assemblea per l'integrazione del collegio - e nel senso dell'automaticità della revoca/dimissioni e quindi della sostituzione è interpretata dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. civ., 11554/08) - è però anche vero che appare condivisibile quell'opinione dottrinale secondo cui le dimissioni, per essere efficaci, devono essere

comunque comunicate ai sindaci supplenti; la conoscenza dell'effettività della funzione costituisce infatti il presupposto indefettibile, ad avviso di chi scrive, per l'adempimento dei doveri e l'esercizio dei poteri che la carica comporta e, pertanto, la responsabilità per la violazione di quei doveri ed il mancato esercizio dei poteri;

- nel caso di specie nessun *fumus boni iuris* può ritenersi sussistente nei confronti di P. M. G. e V. G., non essendo mai venute a conoscenza delle dimissioni dei sindaci effettivi, perché a loro mai comunicate, né essendo mai stata iscritta la sostituzione nel registro delle imprese;


- la sussistenza del *fumus boni iuris* deve invece essere affermata nei confronti di C. C., Z. G., P. A., P. G. e G. G. con le precisazioni che seguono;

- la responsabilità dei sindaci è configurata ex art. 2407 c.c. in relazione al principale dovere di vigilanza che la carica comporta; nelle società per azioni il collegio sindacale ha il compito di vigilare sull'amministrazione della società nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo o di quello più generale di gestione dell'attività nell'interesse della società;

IL CASO.it

- nel caso di specie ciò non è avvenuto, con riferimento alla prima operazione, quella del 2004; i poteri dei sindaci così come disciplinati dagli artt. 2403-bis e 2406 c.c., ma anche di denuncia ex art. 2409 c.c., di esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e di convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c. si sostanziano in ampie facoltà di sindacato rispetto all'azione degli amministratori, sindacato che nel caso di specie non è avvenuto;

- in particolare C. C., Z. G. e P. A. sono stati sindaci dal 22/6/04 e P. G. e G. G. dal 19/1/05, subentrando a Z. G. e P. A. (P. M. G. e V. C. non sono mai divenute sindaci effettivi, per quanto detto) e non emerge dai documenti prodotti che abbiano compiuto alcuna attività volta a contestare l'operato dell'amministratore in relazione all'operazione immobiliare del 2004, se non - da parte di tre di loro, quelli in carica nel 2004 - il recupero della somma di €. 800.000,00, che ha sì consentito di limitare l'ammontare del danno cagionato dall'operazione ma che non lo ha completamente eliso e che anzi ha dimostrato che della complessiva operazione e dei suoi effetti sul patrimonio sociale i sindaci fossero effettivamente consapevoli;



- né può rilevare che C. C., Z. G. e P. A. abbiano assunto la carica pochi giorni dopo la conclusione dei due contratti e P. G. e G. G. alcuni mesi dopo - e dunque senza poter più influire sul loro processo formativo - poiché nessun potere di tipo reattivo rispetto all'attività degli amministratori ed agli atti compiuti è stato da loro posto in essere;

- tale attività deve essere compiuta dai sindaci non solo in relazione a quella compiuta dagli amministratori durante il periodo in cui sono in carica, ma deve estendersi anche al periodo precedente, quantomeno per tutte quelle operazioni che proiettano i loro effetti sul periodo successivo e dunque anche nel caso di specie in considerazione del fatto che l'operazione suddetta proiettava i suoi effetti dannosi sull'attività sociale per vari anni ed era stata compiuta solo alcuni giorni prima dell'assunzione dell'incarico per C. C., Z. G. e P. A. e pochi mesi prima per P. G. e G. G.;

IL CASO.it

- né può rilevare il fatto che Z. G. e P. A. abbiano dato le dimissioni il 3/11/04, e dunque non rispondano dei pagamenti dopo tale data, poiché ex art. 2401 c.c., secondo l'interpretazione già prospettata, le dimissioni dei sindaci comunque non producono effetto fino a che non siano comunicate ai sindaci supplenti, come già detto, e dunque i sindaci dimissionari restano in carica fino alla ricostituzione del collegio sindacale, in applicazione analogica del regime di *prorogatio* previsto per gli amministratori ex art. 2385/1 c.c.; nel caso di specie proprio questo si è verificato, e cioè il mancato subentro dei sindaci supplenti, cui nulla fu comunicato;

- è vero invece che nessuna responsabilità può essere imputata a Z. G. e P. A. in relazione alla cessione d'azienda del 2/7/08, essendo già cessati dalla carica a quella data e non potendo essere ritenuti responsabili di un fatto accaduto quando non erano più in carica, non trovando alcun presupposto nell'attività precedente;

- ma non può essere imputata nemmeno a C. C., P. G. e G. G. poiché dall'esame delle loro difese e dai relativi documenti prodotti emerge che hanno immediatamente contestato al liquidatore della società - a mezzo di due lettere raccomandate - l'incongruità della vendita senza la previsione di alcuna garanzia, hanno provocato la convocazione dell'assemblea dei soci del 14/7/08 per discutere della cessione e, all'esito di essa, essendo rimasta invariata la situazione,

hanno denunciato il fatto alla Procura della Repubblica; tali circostanze - oggetto, almeno in parte, di prova documentale - non sono state in alcun modo contestate dalla curatela, che si è limitata ad affermare - nella memoria depositata, ancorché non autorizzata - l'insufficienza dell'invio delle lettere raccomandate da parte dell'avvocato del Pepi;

IL CASO.it

- se così è, deve invece ritenersi, almeno in questa fase, che la reazione dei sindaci sia stata tale da escludere una loro colpevole inerzia di fronte all'evidente lesione del patrimonio sociale, anche a prescindere dal mancato esperimento da parte loro del procedimento ex art. 2409 c.c.;

- deve inoltre ritenersi sussistente il *periculum in mora*, con riferimento a F. [redacted], C. [redacted] C. [redacted], Z. [redacted] G. [redacted], P. [redacted] A. [redacted], P. [redacted] G. [redacted] e G. [redacted];

- con riferimento a F. [redacted] F. [redacted] esso emerge principalmente dalla scarsità della garanzia patrimoniale ex art. 2470 c.c., poiché il suo patrimonio appare *prima facie* sproporzionato rispetto al credito prospettato dalla curatela fallimentare, oltre che dallo stesso comportamento extraprocessuale della debitrice, desumibile dallo stesso svuotamento del patrimonio sociale con operazioni volte ad avvantaggiare società diverse, anche aventi sede all'estero, di cui è socia, con ciò mostrando una spiccata propensione ad occultare beni, denaro e crediti appartenenti al suo patrimonio;

- con riferimento a C. [redacted] C. [redacted], Z. [redacted] G. [redacted], P. [redacted] A. [redacted], P. [redacted] G. [redacted] e G. [redacted] G. [redacted] emerge invece dalla scarsità, ed in alcuni casi dall'inesistenza, del patrimonio immobiliare dei medesimi, come attestato dalle certificazioni dei Registri Immobiliari che evidenziano l'assoluta sproporzione fra il credito della curatela fallimentare nei loro confronti ed il loro patrimonio, almeno quello immobiliare;

- ciò deve ritenersi sufficiente per la sussistenza del *periculum in mora* poiché esso può essere desunto non solo da elementi soggettivi, ma anche da elementi oggettivi, quali appunto la sproporzione fra il credito vantato ed il patrimonio che ne costituisce la garanzia, senza che gli elementi debbano necessariamente concorrere; a ciò occorre aggiungere che, per alcuni di loro - C. [redacted] C. [redacted], proprietaria di un bene oggetto di ipoteca volontaria del 19/12/05, G. [redacted] G. [redacted], proprietario di beni immobili oggetto di varie ipoteche giudiziali e da ultimo, di ipoteca legale del 5/4/07 e Z. [redacted] G. [redacted], proprietario di un bene immobile conferito in gestione patrimoniale il

17/12/08 – sono sussistenti anche di disposizione del patrimonio (Cass. civ., n. 6042/98 e Cass. civ., n. 2139/98), che rendono attuale il pericolo da *infruttuosità*, che l'invocata misura cautelare mira a neutralizzare; il sequestro conservativo è infatti volto a conservare l'integrità del patrimonio del debitore in modo da garantire la fruttuosità - appunto - della successiva esecuzione forzata, fruttuosità che potrebbe essere pregiudicata da possibili atti di disposizione (Cass. civ., n. 6336/98);

- che in definitiva deve essere dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti di M [redacted] S [redacted];

- deve essere accolta la domanda cautelare svolta dalla curatela fallimentare, nei confronti di F [redacted] F [redacted], e deve quindi essere concesso il sequestro richiesto nei limiti di €. 3.600.000,00;

IL CASO.

- deve altresì essere accolta la domanda cautelare svolta dalla curatela nei confronti di C [redacted] C [redacted], Z [redacted] G [redacted], P [redacted] A [redacted], P [redacted] G [redacted] e G [redacted] G [redacted], e deve quindi essere concesso il sequestro richiesto nei limiti di €. 1.000.000,00 (con riferimento alla sola prima operazione del 2004, e nei limiti in cui è stato accertato il danno) e, pertanto, deve essere confermato il decreto del 4/6/09 nei confronti di Z [redacted] G [redacted] e P [redacted] A [redacted] limitatamente a tale somma;

- deve invece essere rigettata la domanda cautelare svolta nei confronti di F [redacted] s.r.l., P [redacted] M [redacted] G [redacted], V [redacted] G [redacted] e, per l'effetto, deve essere revocato il sequestro concesso con decreto del 4/6/09 nei confronti di P [redacted] M [redacted] G [redacted] e V [redacted] G [redacted];

- ogni statuizione sulle domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c. deve essere adottata nella fase di merito;

- quanto alle spese processuali: 1) nessuna statuizione deve essere resa rispetto a M [redacted] S [redacted], mai ritualmente convenuto il giudizio; 2) devono essere liquidate insieme al merito quelle fra la curatela fallimentare di Z [redacted] s.p.a., da un lato, e F [redacted] F [redacted], C [redacted] C [redacted], Z [redacted] G [redacted], P [redacted] A [redacted], P [redacted] G [redacted] e G [redacted] G [redacted], dall'altro; 3) sussistono giusti motivi per compensare quelle fra la curatela fallimentare di Z [redacted] s.p.a., da un lato, e P [redacted] M [redacted] G [redacted] e V [redacted] G [redacted], dall'altro, attesa l'oggettiva controvertibilità dell'interpretazione dell'art. 2401 c.c., ed anche quelle fra la curatela fallimentare e F [redacted] s.r.l., attesa l'oggettiva difficoltà della prova del controllo societario ex art. 2479 c.c.;



P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, pronunciando sul ricorso proposto dalla curatela fallimentare di Z██████████ s.p.a. contro F██████████ F██████████, M██████████ S██████████, C██████████ C██████████, G██████████ G██████████, P██████████ A██████████, P██████████ G██████████, P██████████ M██████████ G██████████, V██████████ G██████████, Z██████████ G██████████ e F██████████ s.r.l., a parziale modifica del decreto del 4/6/09, così decide:

- 1) accoglie il ricorso nei confronti di F██████████ F██████████ e, per l'effetto, autorizza la curatela fallimentare di Z██████████ s.p.a. a sottoporre a sequestro conservativo beni immobili, beni mobili e crediti di F██████████ F██████████ sino alla concorrenza di €. 3.600.000,00;
- 2) accoglie il ricorso nei confronti di C██████████ C██████████, Z██████████ G██████████, P██████████ A██████████, P██████████ G██████████ e G██████████ G██████████ e, per l'effetto, autorizza la curatela fallimentare di Z██████████ s.p.a. a sottoporre a sequestro conservativo beni immobili, beni mobili e crediti di C██████████ C██████████, Z██████████ G██████████, P██████████ A██████████ e G██████████ G██████████ sino alla concorrenza di €. 1.000.000,00, così confermando il decreto del 4/6/09 nei confronti di Z██████████ G██████████, P██████████ G██████████ e P██████████ A██████████ solo limitatamente a tale somma e revocandolo per la restante;
- 3) rigetta il ricorso nei confronti di F██████████ s.r.l., P██████████ M██████████ G██████████, V██████████ G██████████ e per l'effetto, revoca il decreto del 4/6/09 nei confronti di P██████████ M██████████ G██████████ e V██████████ G██████████;
- 4) dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di M██████████ S██████████;
- 5) fissa alla curatela fallimentare ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito;
- 6) nulla sulle spese fra la curatela fallimentare di Z██████████ s.p.a. e M██████████ S██████████; spese compensate fra la curatela fallimentare di Z██████████ s.p.a. e F██████████ s.r.l., P██████████ M██████████ G██████████ e V██████████ G██████████; spese al merito nei confronti di F██████████ F██████████, C██████████ C██████████, Z██████████ G██████████, P██████████ A██████████, P██████████ G██████████ e G██████████ G██████████.

IL CASO.it

Si comunichi.

Mantova, 24/7/09

TRIBUNALE DI MANTOVA
Depositate in cancelleria

Oggi

25-7-09

IL CANCELLIERE

Il giudice

dott. Luigi Bettini

DATA DEL CANCELLIERE

E AL CANCELLIERE IL 25-7-09

IL CANCELLIERE